



NUOVO STATUTO SEZIONE C.A.I. BARLASSINA APS-ETS

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL
27/5/2022
(Repertorio n°1206 Raccolta n°948 Notaio Gabriella Iacobellis)**

**REGISTRATO a MONZA e BRIANZA in data 6/6/2022
(n°18202 Serie 1T)**

**ISCRIZIONE al RUNTS REGIONE LOMBARDIA sez.B
ex art.47 D.Lgs 117/2017 e art.9 D.M.106 15/9/2020
Determinazione Dirigenziale Provincia di Monza e Brianza
Raccolta generale n°1388 del 28/07/2022**

**APPROVATO DA C.A.I. Sede Centrale in data 8/10/2022
(Atto n° 54 del 8/10/2022)**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - DURATA E NATURA

Art. 1 – Denominazione, Durata e Sede

È costituita, con sede legale in Barlassina (MB)

l'Associazione di Promozione Sociale riconosciuta denominata

“CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Barlassina – APS (Associazione di Promozione Sociale) – ETS (Ente del Terzo Settore)”

con sigla “CAI – Sezione di Barlassina APS ETS”, che continua l'attività dell'Associazione semplice, costituita nel 1972.

Il trasferimento della sede legale e sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

È soggetto con personalità giuridica di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che gli assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale Lombardo del Club Alpino Italiano.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale associativa, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'oggetto sociale dell'Associazione prevede il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale da svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività sportive.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle at-

trezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) - d) del presente articolo;

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano anche nella sua accezione di monumenti, aziende agricole, prodotti, biodiversità, e quanto di antropologicamente rilevante;

h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio e a costituire una dotazione di materiale alpinistico a disposizione dei Soci disciplinato da un apposito regolamento;

j) a organizzare e gestire di palestre di arrampicata indoor per i propri soci associati.

Art. 4 – Attività diverse e di raccolta fondi

L'Associazione potrà esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

L'Associazione può, inoltre:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 D. Lgs 117/2017.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano all'attività dell'Associazione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'assemblea.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.

I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Ai sensi dell'art. 35 D. Lgs.117/2017, possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'eventuale divisione degli associati in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Responsabilità genitoriale

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il consiglio direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal consiglio direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art. 30 del presente Statuto;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee nonché del diritto di elettorato attivo e passivo ed in particolare del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Hanno il dovere di:

- versare la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- versare la quota associativa annuale;
- versare il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- versare eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali e deliberati dal consiglio direttivo;
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Le somme dovute a titolo di quote di ammissione, quota associativa e contributo ordinario devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 8 – Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e contributi versati.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a 30 giorni dal 31 Marzo di ogni anno perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del consiglio direttivo.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari e al Comitato Direttivo Centrale (CDC).

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al consiglio direttivo sezionale. Il CDC provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti.

Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al consiglio direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio e il consiglio direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito del Collegio dei Probiviri che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'consiglio direttivo.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 9 - Organi sociali della sezione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- l'organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017),
- l'organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è

informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, salvo i requisiti richiesti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee della loro sezione, in proprio se maggiorenni o tramite chi esercita la potestà genitoriale se minorenni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'assemblea nomina un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal consiglio direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione e con avviso scritto ai Soci a mezzo posta o in forma elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta

tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei Soci.

L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al consiglio direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11 – Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge e revoca i componenti il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiori ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto;
- elegge e revoca i componenti il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo, ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico degli associati, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione dell'associazione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi dei componenti degli organi sociali;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque associati, aventi diritto al voto. L'assemblea:

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 Dlgs. 117/2017, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Composizione e funzioni

Il consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea.

Il consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri, sempre in numero dispari.

Sono ineleggibili nel consiglio direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Il consiglio direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'assemblea dei Soci;
- propone all'assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 10;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti di esclusione dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settanta cinquennali.

Nella sua prima riunione il consiglio direttivo nomina, con votazione segreta fra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.

Assegna incarichi e mansioni quali ad esempio: il tesseramento, la sede, i materiali, le attività alpinistiche, la biblioteca, le attività culturali, la stampa, i rapporti con gruppi ed associazioni del territorio e quanto altro il consiglio direttivo avrà indicato per una corretta gestione del sodalizio.

Alcuni di questi ruoli possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del consiglio direttivo e, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni.

I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Convocazione

Alle riunioni del consiglio direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso degli altri consiglieri, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 17 - Modalità di convocazione

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente o a richiesta di un terzo dei consiglieri mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che ri-

guardi un componente del consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo, ha la firma Sociale.

Il Presidente assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal bilancio o dal rendiconto di cassa;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.

In caso di urgenza la presidenza sezionale adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso organo nella prima seduta utile. In caso di parità prevale il voto del Presidente. (l'ho spostato nel funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Vicepresidente, scelto dal consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 19 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Il Tesoriere può essere nominato anche tra i Soci non facenti parte del consiglio direttivo.

Art. 20 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, dà attuazione alle delibere e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Il Segretario può essere nominato anche tra i Soci non facenti parte del consiglio direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di previsione statutaria istituito per il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del consiglio direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito del Collegio:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento dell'consiglio direttivo.

Il collegio dei revisori elegge il Presidente.

Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio. I membri effettivi assistono alle riunioni del consiglio direttivo ed alle Assemblee dei Soci. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

Art. 22 – Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

È monocratico e composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.

Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- convoca l'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

CARICHE SOCIALI

Art. 24 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone dotate dei requisiti idonei per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO IV

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 25 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il consiglio direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed ammini-

strativa in linea con le direttive sezionali e gli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO V

SOTTOSEZIONI

Art. 26 - Costituzione

Il consiglio direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della Sezione.

TITOLO VI

PATRIMONIO

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale costituito ai sensi dell'art. 22 comma 4 CTS;
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finaliz-

zati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attività diverse, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili registrati mobili e beni mobili non registrati.

I beni immobili ed i beni registrati mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, o possono provenire da donazioni, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e, successivamente, depositato al RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione.

Art. 29 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale secondo le indicazioni contenute in tale norma e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Ai sensi ex art. 39 del D. Lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art. 30 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale della Sezione, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al consiglio direttivo.

Art. 31 - I Volontari

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dal regolamento dell'Associazione.

Sono vietati rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari presenti verranno iscritti in un apposito registro degli aderenti volontari, che deve essere numerato. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 32 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, qualora ciò sia funzionale necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Art. 33 – Assicurazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 34 – Convenzioni con le amministrazioni pubbliche

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.13 del presente Statuto.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo e del Registro Unico Nazionale dei Terzo settore, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS.

Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento, o in via meramente residuale, ad altro ETS individuato dall'Assemblea.

TITOLO IX

CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 37 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del Codice civile in quanto compatibili.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'assemblea dei Soci della Sezione, come previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI, ferma restando l'efficacia a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.